



COMUNE DI CASTEGGIO (PROVINCIA DI PAVIA)

Ordinanza n. 120

OGGETTO: *Precipitazioni a carattere nevoso o di formazione di ghiaccio su tutto il territorio comunale.*

IL SINDACO

- Rilevato che nella stagione invernale si ripropongono i problemi relativi ai disservizi causati dalle precipitazioni nevose;
- Al fine di garantire la tutela dell'incolumità dei cittadini,
- Richiamato il Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
- Ritenuta la necessità di ridurre il più possibile i disservizi a danno della collettività;
- Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- Vista la Legge n. 689 del 24/11/1981;

ORDINA

Nel periodo che va dal 01/11/2025 al 30/04/2026

In caso di nevicate con persistenza della neve al suolo è fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via di provvedere allo spalamento della neve dai marciapiedi, aree pubbliche o di uso pubblico per una larghezza di almeno metri 1,50 lungo il perimetro esterno della proprietà, e liberare l'imbocco dei pozzetti al fine di agevolare il deflusso delle acque. Nelle aree sgomberate i frontisti sono tenuti a spargere, in caso di gelate, un adeguato quantitativo di sali antigelo atossici per evitare la formazione di ghiaccio, evitando di gettarvi e spandervi sopra acqua che possa congelarsi. Questi obblighi sono finalizzati alla tutela dell'incolumità dei cittadini. Per agevolare la rimozione della neve ed il ripristino della viabilità, in caso di nevicate di entità superiore ai cm. 20, le autovetture parcheggiate a filo marciapiede devono essere rimosse e parcheggiate altrove - preferibilmente all'interno della proprietà - fino a quando il servizio non abbia provveduto a liberare le carreggiate. Ai residenti nelle abitazioni situate all'ultimo piano degli edifici è fatto inoltre obbligo di abbattere eventuali festoni di neve e lame di ghiaccio pendenti dai cornicioni dei tetti e dalle gronde che proiettano sulla pubblica via, al fine di salvaguardare l'incolumità dei pedoni; solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il gettito della neve dai tetti, dalla terrazza e dai balconi sulle piazze e pubbliche vie. Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi, esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno.

I trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis TUEL D.lgs. 267/2000 (da € 25,00 ad € 500,00) fatta salva la denuncia all'autorità giudiziaria in caso di recidiva.

La Polizia Locale è incaricata dell'esecuzione della presente ordinanza

IL SINDACO

Dr. Lorenzo VIGO

Atto firmato digitalmente ai sensi del Dlgs. 82/2005